



DELIBERAZIONE

n. 2065

del 17-11-2021

O G G E T T O

Farmacia rurale sede unica del Comune di Orgiano (Vi), sita in via IV Novembre n. 2.
Riconoscimento del trasferimento della titolarità della farmacia dalla dott.ssa Margherita Rossignolo alla società “Farmacia di Orgiano s.r.l.” dal 17.11.2021.

Proponente: UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 2316

Il Direttore della U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale riferisce:

“Con istanza del 10.11.2021, acquisita al prot. n. 0115666 del 10.11.2021, la dottoressa Margherita Rossignolo e il Sig. Mario Martini, in qualità di amministratori, hanno chiesto il riconoscimento del trasferimento della titolarità dell’esercizio farmaceutico e dell’azienda commerciale che allo stesso diritto è connessa sede n. 1 del Comune di Orgiano (VI), sita in via IV Novembre n. 2, a nome della società “Farmacia di Orgiano s.r.l.”, e ciò ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della L. 02.04.1968 n. 475 e s.m.i., degli art. 7 e 8 della L. 08.11.1991 n. 362, come modificati dall’art.1, commi dal 157 al 160, della L. 04.08.2017 n. 124.

Con delibera del Direttore Generale n. 199 del 15.05.2008, la dott.ssa Margherita Rossignolo è stata autorizzata alla titolarità e gestione della farmacia in oggetto.

Alla richiesta è stato allegato l’atto notarile “Costituzione di società a responsabilità limitata”, redatto in data 04.11.2021 dal notaio dott.ssa Raffaella Zanini, notaio in Lonigo (VI), repertorio n. 1346, raccolta n. 931, registrato a Vicenza il 09.11.2021, n. 39087 serie 1T, con il quale è stato convenuto e stipulato che la dott.ssa Margherita Rossignolo, quale titolare della suddetta farmacia, conferisce nella costituenda società il diritto di esercizio e la piena ed esclusiva proprietà dell’azienda commerciale connessa, come disposto dall’art. 12 della Legge 02.04.1968 n. 475 e s.m.i..

La società “Farmacia di Orgiano s.r.l.” (P.IVA 04372820243), che ha sede in Orgiano (VI), via IV Novembre n. 2 ed ha ad oggetto esclusivo la gestione di farmacie, risulta essere costituita tra:

-dottoressa Margherita Rossignolo, nata a Camisano Vicentino (VI), il 22.07.1955, (c.f. RSS MGH 55L62 B485G), residente a Montegalda (VI), laureata in Farmacia presso l’Università degli Studi di Padova in data 07.11.1996, abilitata all’esercizio della professione presso la stessa Università nella prima sessione dell’anno 1997, iscritta all’Albo professionale dell’Ordine dei Farmacisti di Vicenza al n. 1372 dal 19.06.1997;

-sig. Mario Martini, nato a Bassano del Grappa (VI) il 08.09.1954, (c.f. MRT MRA 54P08 A703C), residente a Montegalda (VI).

Dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà (ex art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) sottoscritte dagli interessati, risulta che non vi sono profili di incompatibilità con la partecipazione in qualità di soci a società a responsabilità limitata, titolare del diritto di esercizio di farmacia.

I due soci hanno di comune accordo affidato la direzione tecnico professionale della farmacia al dott. Nazzareno Tadiotto, nato a Noventa Vicentina (VI), il 19.05.1960, (c.f. TDT NZR 60E19 F964P), residente a Poiana Maggiore (VI), laureato in Farmacia presso l’Università degli Studi di Padova in data 19.07.1984, abilitato all’esercizio della professione presso la stessa Università nella seconda sessione dell’anno 1984, iscritto all’Albo professionale dell’Ordine dei Farmacisti di Vicenza al n. 997 dal 22.01.1985.

Dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà (ex art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) sottoscritte dall’interessato, nonché dalle verifiche effettuate dalla UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale, risulta che il dott. Nazzareno Tadiotto è in possesso del

requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della L. 02.04.1968 n. 475 e come da ultimo disposto dall'art.1, comma 157, della L. 04.08.2017, n. 124.

In data 10.11.2021 è stato effettuato con bonifico bancario il versamento relativo al pagamento della tassa di ispezione (€ 17,56) a favore della Tesoreria della Regione Veneto, mentre la tassa di concessione regionale non viene corrisposta in quanto trattasi di farmacia rurale che gode dell'indennità di residenza.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di autorizzare il trasferimento dal 17.11.2021, del diritto di esercizio della farmacia sede n. 1 del Comune di Orgiano (VI), rurale, sita in via IV Novembre n. 2, dalla dottoressa Margherita Rossignolo alla società “Farmacia di Orgiano s.r.l.” (P.IVA 04372820243), i cui soci risultano essere:
 - dott.ssa Margherita Rossignolo, nata a Camisano Vicentino (VI), il 22.07.1955, (c.f. RSS MGH 55L62 B485G), residente a Montegalda (VI), laureata in Farmacia presso l'Università degli Studi di Padova in data 07.11.1996, abilitata all'esercizio della professione presso la stessa Università nella prima sessione dell'anno 1997, iscritta all'Albo professionale dell'Ordine dei Farmacisti di Vicenza al n. 1372 dal 19.06.1997;
 - sig. Mario Martini, nato a Bassano del Grappa (VI) il 08.09.1954, (c.f. MRT MRA 54P08 A703C), residente a Montegalda (VI);
2. di prendere atto che la direzione tecnico professionale della farmacia in oggetto – codice Prov. 89 –viene affidata, dal 17.11.2021, al dott. Nazzareno Tadiotto, nato a Noventa Vicentina (VI), il 19.05.1960, (c.f. TDT NZR 60E19 F964P), residente a Poiana Maggiore (VI), laureato in Farmacia presso l'Università degli Studi di Padova in data 19.07.1984, abilitato all'esercizio della professione presso la stessa Università nella seconda sessione dell'anno 1984, iscritto all'Albo professionale dell'Ordine dei Farmacisti di Vicenza al n. 997 dal 22.01.1985 e in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della L. 02.04.1968 n. 475 e come da ultimo disposto dall'art.1, comma 157, della L. 04.08.2017, n. 124;
3. di prendere atto che con la titolarità del diritto di esercizio della farmacia viene trasferita anche la proprietà dell'azienda farmaceutica al predetto diritto connessa a far data dal 17.11.2021;
4. che, ai sensi dell'art.1, comma 160 lett. b), della L. 04.08.2017 n. 124, rimane in capo alla società l'obbligo, di dare comunicazione dello statuto societario e di ogni successiva variazione,

entro 60 giorni, alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, all'Assessore alla Sanità della Regione Veneto ed all'Ordine Provinciale dei Farmacisti;

5. di trasmettere l'atto ai competenti Uffici Regionali, al Sindaco del Comune di Orgiano e all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vicenza;
6. che il presente atto sia pubblicato integralmente all'Albo online dell'Azienda ULSS.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 18-11-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 18-11-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
